



Città di Rapallo
Provincia di Genova

***REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI.***

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 258 nella seduta del 06 aprile 2011

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.....	I
ART. 1 - RISCOSSIONE VOLONTARIA.....	1
ART. 2 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	1
ART. 3 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL PAGAMENTO	2
ART. 4 - CESSIONE CREDITI.....	2
ART. 5 - NORME FINALI	3
ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE	3

Regolamento comunale in materia di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali

ART. 1 - RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In mancanza, salvo diverse previsioni di legge, la riscossione delle entrate avviene tramite la Tesoreria Comunale, mediante versamento su C/C postale intestato alla medesima, tramite il sistema bancario, ovvero a mezzo "bancomat" o "carta di credito", qualora specificamente definito negli aspetti tecnico/procedurali con apposite disposizioni.
2. Non è ammessa la compensazione tra crediti e debiti dell'Amministrazione nei confronti di privati e di Enti, se non previa autorizzazione dell'Ente.
3. Sulle somme dovute, quando non siano oggetto di specifico regolamento, sono dovuti interessi annuali nella misura pari al tasso legale vigente maggiorato del 2,5 per cento, con decorrenza dalla scadenza fissata dall'Ente.
4. Allorquando il contribuente non provvede al pagamento degli importi dovuti nei termini indicati e l'Ente debba procedere ad una qualsivoglia attività finalizzata al recupero delle somme intamate, tutte le spese sostenute dall'Ente sono poste a carico del debitore.

ART. 2 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate, se non diversamente regolamentato dalle disposizioni relative a ciascuna entrata comunale, avviene secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639 successive modifiche ed integrazioni, utilizzando i poteri allo scopo previsti dalla vigente normativa, con l'attivazione, fra l'altro, a termini di legge, dell'espropriazione mobiliare, mobiliare presso terzi ed immobiliare, nonché dei procedimenti cautelari quali, fra l'altro, il fermo amministrativo dei beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate, a termine del precedente comma, è attribuita al Responsabile della Ripartizione che cura la riscossione dell'entrata, che curerà ogni relativo e successivo adempimento.
3. Le spese procedurali, comprensive delle spese vive, delle imposte e tasse, dei diritti, inerenti a tali riscossioni sono poste a carico del debitore.
4. Sono dovuti gli interessi al tasso annuale legale vigente, maggiorato di 2,5 punti, sulle somme accertate e/o liquidate e non versate spontaneamente nei termini di legge a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza dei termini di versamento indicati negli atti medesimi.

ART. 3 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti, per un periodo massimo di tre mesi per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti interessati da gravi calamità naturali, o altri eventi eccezionali
2. Il Responsabile della Ripartizione che cura la riscossione dell'entrata può consentire, su richiesta dell'interessato qualora si trovi in condizioni economiche disagiate che non consentano il pagamento in unica soluzione e previa presentazione di documentazione idonea alla dimostrazione della solvibilità del debitore (tra cui si indicano in via esemplificativa e non esaustiva, buste paga, estratti conti bancari, ecc.), il pagamento dilazionato in rate mensili fino ad un massimo, di norma, di diciotto per le somme fino a € 50.000,00, e fino a un massimo di trentasei se le somme superano € 50.000,00, previa applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella misura del tasso legale vigente aumentato di 2,5 punti. A tal fine, per le somme superiori a € 5.000,00, al richiedente potrà essere chiesta idonea garanzia fidejussoria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento, con possibilità quindi di immediata escussione del totale credito.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
4. E' ammesso il pagamento dilazionato unicamente per importi pari o superiori a 100 euro.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi in cui al contribuente non siano state applicate sanzioni a seguito definizione agevolata/accertamento con adesione del tributo.

ART. 4 - CESSIONE CREDITI

1. L'Ente può procedere alla cessione pro-soluto dei propri crediti di dubbia, difficile od antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati attraverso un apposito provvedimento del Responsabile delle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:
 - a) debitori irreperibili;
 - b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
 - c) crediti di valore nominale inferiore ad € 80,00;

3. In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate, è opportuno che il provvedimento di cui sopra sia integrato da un parere espresso dal Responsabile dei servizi socio-assistenziali.

ART. 5 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente regolamento.

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente deliberato.